



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELL'ITALIA
E IL SERVIZIO STATALE DI AUDIT DELL'UCRAINA**

L'Autorità nazionale anticorruzione dell'Italia (ANAC) e il Servizio statale di audit dell'Ucraina (SAS), di seguito collettivamente denominati "le Parti", e singolarmente denominati "la Parte",

Riconoscendo che il rafforzamento del controllo sugli appalti pubblici svolge un ruolo fondamentale nel creare fiducia e garantire la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche;

Perseguendo l'aumento del livello di controllo nel campo degli appalti pubblici attraverso la cooperazione tra le Parti in conformità con la legislazione dei rispettivi Stati;

Attribuendo grande importanza alla cooperazione internazionale;

Hanno stipulato il seguente Protocollo d'Intesa (Protocollo):

Articolo 1

Disposizioni Generali

1. Lo scopo del presente Protocollo è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti al fine di promuovere i loro obiettivi condivisi nel campo del controllo degli appalti pubblici, come ulteriormente specificato all'articolo 2.
2. Questo Protocollo non implica alcun impegno finanziario da parte di nessuna delle parti. Le attività da attuare nell'ambito del presente Protocollo sono soggette alla disponibilità di personale e risorse finanziarie delle Parti.

Articolo 2

Forme di cooperazione

Le Parti coopereranno attraverso:

1. Consultazioni reciproche, scambio di informazioni e buone pratiche in materia di controllo del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

2. Organizzazione di seminari congiunti, tavole rotonde, conferenze, corsi di formazione e altri eventi formativi;
3. Organizzazione di incontri ad alto livello per discutere strategie e ambiti di cooperazione bilaterale;
4. Qualsiasi altra forma di cooperazione.

Articolo 3

Legge applicabile

Il presente Protocollo sarà attuato dalle Parti in conformità alla legislazione italiana e ucraina, nonché al diritto pubblico eurounitario e internazionale applicabile.

Articolo 4

Punti di contatto

1. Ciascuna Parte designa il proprio rappresentante quale Persona di contatto. Qualsiasi cambiamento del Referente di una Parte deve essere comunicato all'altra Parte.
2. Per l'Autorità nazionale anticorruzione italiana, la persona di contatto è la Sig.a Lorenza Ponzzone.
3. Per il Servizio statale di audit dell'Ucraina, la persona di contatto è [...].

Articolo 5

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i documenti, progetti o programmi che diventeranno oggetto di diritti di proprietà intellettuale nel processo di attuazione del presente Protocollo, rimarranno di proprietà della Parte che li ha creati o ne ha finanziato lo sviluppo.

L'ottenimento di idonee autorizzazioni per l'uso di tali materiali da parte dell'altra Parte è disciplinato dai protocolli conclusi ai sensi dell'articolo 9 del presente Protocollo.

Articolo 6

Riservatezza e logo

1. Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra Parte ai sensi del presente Protocollo.
2. Le Parti adottano ogni ragionevole e necessario sforzo per impedire la divulgazione delle informazioni riservate ricevute ai sensi del presente Protocollo.
3. Le parti concordano su eventuali deroghe a una determinata questione.

4. Ciascuna delle Parti informa l'altra delle informazioni classificate la cui divulgazione o diffusione è vietata dal diritto nazionale del rispettivo Stato della Parte.

5. Le informazioni sul presente Protocollo saranno pubblicate sui siti web delle Parti.

6. Le Parti pubblicizzeranno le iniziative congiunte organizzate nell'ambito del presente Protocollo. In particolare, i loghi delle autorità delle Parti sono utilizzati nel contesto delle attività comuni contemplate dal Protocollo. Qualsiasi altro utilizzo del logo delle Parti richiede il previo consenso scritto della Parte interessata.

Articolo 7

Responsabilità

Ciascuna Parte risponderà dei reclami derivanti dalle proprie azioni od omissioni, e da quelle del proprio personale, in relazione al presente Protocollo.

Articolo 8

Differenze di interpretazione

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o nell'attuazione del presente Protocollo sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni dirette e negoziazioni tra le Parti.

Articolo 9

Modifiche

Le modifiche e le integrazioni al presente Protocollo devono essere apportate di comune accordo per iscritto dalle Parti e formalizzate sotto forma di protocollo. Il protocollo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte delle Parti e farà parte integrante del presente protocollo.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione della Parte che firma per ultima. Esso rimane in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.

2. In caso di soddisfacente pregressa attuazione, il presente Protocollo può essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni mediante accordo scritto tra le Parti.

3. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di tre mesi.

Firmato in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, ucraina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Protocollo, prevarrà il testo in lingua inglese.

**PER L'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
ITALIANA**

Giuseppe Busia

**PER IL SERVIZIO STATALE DI
AUDIT DELL'UCRAINA**

Gennadiy Plis

Roma, 21 luglio 2022